

6^a COMMISSIONE
(Finanze e tesoro)

DDL 886

EMENDAMENTI

GOVERNO E RELATORE

Emendamento ddl 886

Articolo 6

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: «2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al precedente comma, per la parte di atto annullata.».



6.100

Governo

7.0.100

AS 866

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7-bis. (Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive).

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi e forniture», sono inserite le seguenti: «nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente: «q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

d) all'articolo 62, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nelle controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-septies), contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari ai sensi dell'articolo 56, finché efficaci ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, nonché contro quelli di cui all'articolo 61, finché efficaci ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, è ammesso l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.».

2. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si può avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione

dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

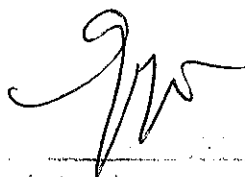
4. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dal presente articolo. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso. Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente articolo e con gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente articolo per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o comunque instaurati sulla base del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115.



Emendamento ddl 886

Articolo 9

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “entro il 31 ottobre 2017” inserire le seguenti:
“, nonché le dichiarazioni tardive, relative agli anni precedenti al 2017 presentate entro i 90
giorni successivi”*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' followed by a series of loops and a horizontal line.

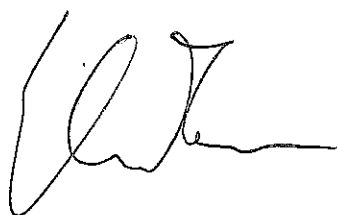
9. 100

Ddl 886 Emendamento
Articolo 10

IL RELATORE

Al comma 1, premettere il seguente:

“01. All'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole “il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” sono aggiunte le seguenti: “e di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398”.



10.100

ddl 886 EMENDAMENTO

Articolo 15

IL RELATORE

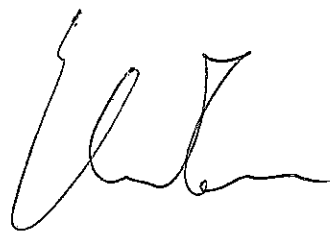
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale).

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 79, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a c), se svolte da Fondazioni Ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli Organi Amministrativi.»



15.0.100



EMENDAMENTO ddl 886

Articolo 15

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Start-up).

1. All'articolo 25, comma 14, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "con cadenza non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto dal comma successivo e, con cadenza non superiore a sei mesi, nel caso di variazione delle condizioni richieste al fine della fruizione delle agevolazioni fiscali".»



15.0.200

Emendamento ddl 886

Art. 16

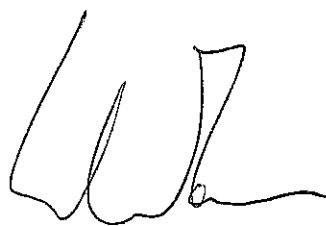
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti".».



16.0.100

Emendamento ddl 886

Art. 16

IL RELATORE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Servizi informatici Equitalia Giustizia S.p.A.).

1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "legge 6 agosto 2008, n. 133" è aggiunto, in, fine, il seguente periodo: "I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."».



16.0.200

16.0.300

EMENDAMENTO ddl 886

Art. 16

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari).

1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, e per le altre finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della quantificazione e del monitoraggio del tax gap.”*;
 - b) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza.”* ,

Art. 16-ter.

(Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni).

1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza realizzano, annualmente, piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine”.

Art. 16-quater.

(Disposizioni in materia di scambio automatico d'informazioni).

1. L'Agenzia delle entrate comunica alla Guardia di finanza le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché

• / . 18

quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri. A tal fine, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione delle informazioni che possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, ferma restando, ove necessaria, l'autorizzazione dello Stato estero da cui promana l'informazione.

Art. 16-quinquies.

(Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie).

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, notiziando la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis.».

Conseguentemente, al Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di contrasto all'evasione fiscale".



16.0.300



Ddl 886 - Emendamenti

Articolo 21

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 21-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali).

1. Per le concessioni autostradali già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente, entro sei mesi decorrenti dalla medesima data, stipula con il concessionario un atto aggiuntivo, senza riconoscimento di alcuna proroga dell'attuale scadenza della concessione, che preveda, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della concessione medesima, la progettazione e la realizzazione, con procedura ad evidenza pubblica, degli urgenti interventi necessari a garantire il mantenimento e/o l'aumento degli standard di sicurezza dell'infrastruttura autostradale. Il piano economico-finanziario, allegato all'atto aggiuntivo, da porre a base di gara per l'affidamento della concessione di cui al primo periodo ed alla quale può partecipare il concessionario uscente, è vincolante per il concessionario medesimo fino alla data di subentro del nuovo concessionario e deve prevedere:

- a) l'aggiornamento del valore di subentro spettante al concessionario, comprensivo degli eventuali benefici finanziari consuntivati dalla data della scadenza della concessione alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo;
- b) il totale ammortamento sia del valore di subentro di cui alla precedente lettera a) che di tutti gli interventi già assentiti in concessione, ivi inclusi quelli previsti con il suddetto atto aggiuntivo;
- c) il pieno rispetto dei criteri fissati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti in merito al sistema tariffario di pedaggio ed alle modalità di predisposizione e di aggiornamento del piano economico-finanziario.

2. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 deve prevedere che l'eventuale maggior introito annuale tra l'ammontare dei proventi da pedaggio attualmente conseguito con le vigenti tariffe di pedaggio, che devono rimanere costanti per tutto il periodo concessorio fino alla scadenza prevista nel piano economico-finanziario, e l'ammontare dei proventi derivanti dal sistema tariffario di pedaggio ai sensi del comma 1, lettera c), è versato al bilancio dello Stato per la successiva ed integrale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il potenziamento delle attività di concedente e di controllo, nonché per il finanziamento degli ulteriori interventi infrastrutturali di messa in sicurezza sulla medesima tratta autostradale. Resta fermo l'obbligo per il concedente l'obbligo di avviare le procedure di gara per il riaffidamento delle concessioni di cui al presente articolo contestualmente al perfezionamento dell'atto aggiuntivo.

3. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il comma 27- sexies è abrogato.».

21.0.100 



Ddl 886 - Emendamenti

Articolo 22

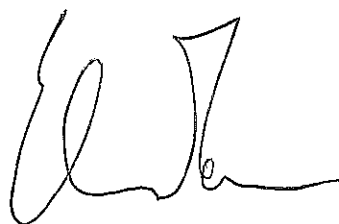
IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche).

1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "dell'effettività" sono sostituite dalle seguenti: "successivo all'effettiva".» .



22.0.100

Ddl 886 - Emendamenti

Articolo 22

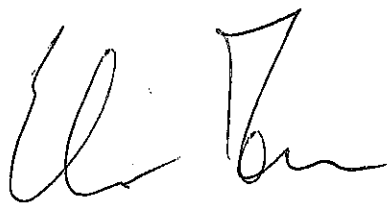
IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale).

1. All'articolo 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera f), sono soppresse le parole "e dello Stretto";
 - b) al comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: "q-bis) dello Stretto";
 - c) al comma 14, la parola "ridotto", è sostituita dalla seguente: "modificato".
2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il numero 6) è sostituito dal seguente: 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia";
 - b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"15-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO – Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa S. Giovanni e Reggio Calabria.”.
3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area ZES rientrano nella competenza territoriale di una autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il Presidente del comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione dove è istituita l'area ZES.”.» :



22.0.200

Ddl 886 - Emendamenti

Articolo 23

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Gestione e manutenzione delle strade ex statali e provinciali riclassificate di interesse nazionale).

1. Al fine di assicurare la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale riclassificata di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 461, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "il 21 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 42 per cento".».



23.0. 100

EMENDAMENTO ddl 886

Articolo 25

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario).

1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo è soppresso;
- b) al secondo periodo, le parole: "per le medesime regioni", sono sostituite dalle seguenti: "per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222".

2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,";
- b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità.";
- c) all'ultimo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il comma 84-bis è abrogato.".

3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei Ministri provvede entro novanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario *ad acta*.»

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia sanitaria".

25.0.100 

EMENDAMENTO ddl 886

Art. 25

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione).

1. All'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da chiunque vi abbia interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con effetto anche sui contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei Comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo."

b) dopo il comma 49-ter, è aggiunto il seguente:

"49-quater. La stipula delle convenzioni di cui ai commi 49-bis e 49-ter preclude qualsivoglia pretesa economica dipendente da vincoli o dalla loro violazione, eccedente le indennità dovute ai sensi del comma 49-bis."

2. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

25.0.2002

17